

# Imposte differite attive: alcune novità della riforma

di Franco Pontani

**N**el contesto della riforma del diritto societario e della statuizione del principio giuridico dell'assoluta neutralità del bilancio di esercizio rispetto alle norme tributarie, insorgono questioni che investono la corretta classificazione delle attività per imposte differite attive anche in rapporto ai principi contabili. Proponiamo un'analisi critica della nuova disciplina.

### Premesse

La recente disciplina di riforma del diritto societario regolamenta in modo specifico, sia pure in termini generali e, quindi di principio, la questione delle imposte differite attive e passive, modificando gli schemi di cui all'art. 2424 c.c., per lo stato patrimoniale, all'art. 2425 c.c., per il conto economico e all'art. 2427 c.c. per il contenuto della nota integrativa.

La nuova normativa si inserisce nel contesto del recepimento nel sistema giuridico italiano del consolidato indirizzo dottrinario fortemente critico, *ab origine*, del connubio tra legge civile e fiscale; la disciplina fiscale, infatti, prevedeva l'obbligo di iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite (ora conto economico) e, quindi, anche nel sistema contabile, di componenti reddituali rilevanti solo fiscalmente o rilevanti fiscalmente per valori ed a condizioni diversi da quelli previsti dalla legge civile e dai principi contabili e ciò quale condizione necessaria (ancorché non sufficiente) per la corretta redazione della dichiarazione dei redditi; con tale iscrizione veniva consentita:

- la deducibilità di costi ai fini della determinazione del reddito fiscalmente imponibile ai fini delle imposte dirette (caso tipico, ad esempio, quello degli ammortamenti fiscali e, in particolare, di quelli anticipati);
- l'imputazione di taluni componenti positivi di reddito, non immediatamente per la loro globalità ma in modo da «diluirne» l'effetto impositivo (e quindi per «quote»), con indubbio vantaggio per le imprese (era il caso, ad esempio, delle plusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali).

La seconda critica, in ordine di tempo, era stata formulata dalla dottrina, quando, con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione della Legge delega 26 marzo 1990, n. 69, si recepirono la IV e VII Direttiva CEE (rispettivamente n. 78/660 CEE e 83/349 CEE); la norma prevedeva l'accorpamento, nel conto eco-

nomico, di un'«appendice fiscale» rappresentata dalle voci n. 24 e n. 25 di cui all'art. 2425 c.c. (1) e specifiche indicazioni nella nota integrativa di cui all'art. 2427, n. 14, c.c.. La disciplina non prendeva in considerazione gli effetti sulla situazione patrimoniale dell'«inquinamento» dei valori conseguenti alle scelte tributarie effettuate. Con la previsione di due valori di risultato economico, emergenti da tali scelte, dei quali solo quello «inquinato» affluiva al patrimonio netto, non si poteva quindi tenere conto dell'effetto fiscale di competenza dell'esercizio, accumulato nel tempo, sugli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale (è il caso del mancato differimento di imposte, sia nel lato attivo che in quello passivo del rapporto, con qualche conflittualità rispetto all'ossequio al principio della competenza economica di costi e ricavi, sancito, per l'osservanza del disposto dell'art. 2423 c.c. novellato, all'art. 2423 *bis*, n. 3 c.c.).

La terza fase critica seguì al D.L. 29 giugno 1994, n. 416 (convertito in Legge 8 agosto 1994, n. 503), con il quale si dispose l'eliminazione dell'«appendice fiscale» del conto economico ed il trasferimento alla nota integrativa (art. 2427, n. 14, del c.c.) (2) delle informazioni conseguenti alle scelte fiscali ope-

### Note:

(1) Voce 24: «rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie», Voce n. 25: «accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie».

(2) «I motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico». Per una critica all'eliminazione dell'appendice fiscale, veda G.E. Colombo, Appendice di aggiornamento, in «Bilancio di esercizio e consolidato», Vol. 7, Tomo I, del *Trattato delle Società per Azioni*, Utet, 1998, pagg. 781-783; vedi anche M. Caratozzolo, *Il bilancio di esercizio*, 1998, Giuffrè, pagg. 659 e segg. e F. Pontani, «I principi di redazione del bilancio di esercizio», in AA.VV., *Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato*, (a cura di A. Palma), Il ed., 1999, Giuffrè, pag. 68.



**La legge di riforma ha disposto l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, in quanto ai fini della redazione dei rendiconti economici e patrimoniali devono valere unicamente le disposizioni civilistiche.**

rate in contrasto con i principi di cui agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 del c.c. in tema di criteri di valutazione delle poste patrimoniali del bilancio di esercizio, violato il principio della comparabilità, ancorché convenzionale, dei bilanci di esercizio per un periodo più lungo

rispetto a quello formale di legge; ciò in quanto l'«inquinamento» fiscale permaneva comunque nei valori di bilancio.

A questo scenario si deve aggiungere quello dei comportamenti concreti dei soggetti (imprese) che, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. del 1993, hanno «mimetizzato» in modo rilevante scelte di natura squisitamente tributaria (3) per creare riserve occulte (ad esempio, per eccesso del valore dei fondi rettificativi di poste dello stato patrimoniale) o per rinviare, sempre occultamente, perdite di esercizio (attraverso la sopravvalutazione di elementi dell'attivo patrimoniale o sottovalutazione di quelli del passivo patrimoniale o di fondi rettificativi dell'attivo) applicando regole valutative di natura tributaria «spacciate» come compatibili con le scelte «oculate della gestione d'impresa» in quanto ammesse e, quindi, di fatto giustificate dalla disciplina tributaria, anzi con richiamo spregiudicato, nella nota integrativa dei bilanci di esercizio, ai disposti fiscali che apparivano «legittimare» tali comportamenti.

L'«inquinamento tributario» del bilancio di esercizio è stato posto a fondamento di numerose azioni giudiziarie (in particolare con riferimento agli ammortamenti anticipati (4), alle rettifiche di valore di elementi dell'attivo patrimoniale e, più recentemente, a talune modalità di esposizione in bilancio delle imposte differite), a volte anche in sede penale, per la dichiarazione di nullità delle assemblee di approvazione dei bilanci stessi delle società di capitali, in quanto non conformi alla legge (5) ed ai principi contabili nazionali ed internazionali.

Nel contesto, si deve rammentare che la questione

se, poiché i componenti negativi fittizi hanno ingenerato, come fenomeno a catena, incertezze di comportamento anche sulle valutazioni di magazzino cui i componenti in parola, o per lo meno alcuni di essi, verrebbero ad accedere per natura (si pensi, ad esempio, agli ammortamenti dei beni strumentali, che costituiscono un tipico costo da includere nella determinazione dei valori dei beni prodotti). Va poi rilevato che i risultati sono stati comunque assai modesti in termini di chiarezza espositiva, dovendosi ricorrere alla nota integrativa per individuare il risultato effettivo; si è così recato grave nocimento anche in termini di immagine delle imprese italiane, il cui ROE (utile netto di gestione riferito al patrimonio netto) risulta sistematicamente falsato rispetto alla redditività effettiva. In conclusione, non soltanto la norma non ha sortito i risultati attesi, ma si è tradotta in ulteriore elemento di incertezza e disparità di trattamento. Ne proponiamo pertanto l'abolizione, ferma restando però la possibilità per le società di continuare ad avvalersene ove lo ritengano conveniente».

(4) La possibilità di esporre gli ammortamenti anticipati solo nella dichiarazione dei redditi, a seguito del D.L. n. 416/1994, è stata ammessa con effetto dalla dichiarazione dei redditi del 1994; tale possibilità è poi stata confermata nelle istruzioni per la redazione della dichiarazione dei redditi del 1997. Chiarimenti sul tema vennero forniti anche dall'Assonime con Circ. n. 53 del 12 maggio 1995. Nello scenario descritto la condizione di deducibilità fiscale degli ammortamenti anticipati veniva «condizionata» (sia pure con alcuni dubbi emergenti in sede di applicazione) alla destinazione del risultato economico conseguito ad una specifica riserva d'utile o all'utilizzo di una riserva già esistente (sul tema dettagliatamente, M. Leo, F. Monacchi, M. Schiavo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo I, Giuffrè, 1999, pag. 1001 e segg.).

(5) Non si può negare che vi sia stato un periodo di incertezza anche per carenza di relazioni tra enti istituzionali dello Stato. Ne è riprova la Comunicazione Consob DAC/99059010 del 30 luglio 1999 che, richiamandosi alle istruzioni dettate per la redazione della dichiarazione dei redditi 1998, precisava: «... Con ciò sembra venir meno l'ostacolo di carattere tributario finora esistente alla contabilizzazione delle imposte differite attive. In assenza di disposizioni specifiche permanevano infatti dubbi circa la non tassabilità degli importi iscritti nel conto economico connessi alla contabilizzazione delle imposte anticipate». La lamentata incertezza venne fugata dalle istruzioni (Sez. 4.2) emesse nel 1999 in relazione al modello unico per la dichiarazione dei redditi del 1998. In verità appare che detta incertezza fosse sostanzialmente priva di fondamento anche alla luce della Nota (per quanto ci consta inedita dal Min. Fin.) prot. n. 6-888/96 del Servizio III - Div. 6° del Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario), ove testualmente: «... in relazione ... ai bilanci dal 1987 al 1993, ... risulta del tutto ininfluenza ai fini fiscali l'importo delle imposte sul reddito che viene imputato a conto economico, in quanto per la determinazione del risultato fiscale, detto importo deve comunque essere portato in aumento dell'utile di bilancio ... La tesi secondo cui l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di un risconto attivo per imposte prepagate e la conseguente riduzione per pari importo delle imposte dello stesso esercizio, indicata nel conto economico (quindi un minor costo), comporterebbe un aumento dell'utile di esercizio che il fisco prenderebbe a base dell'imposizione non è condivisibile ...» (in F. Pontani, op. cit.). Ciò che qui si sottolinea è che il Ministero delle Finanze conferma la sua interpretazione anche per un periodo antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 127/1991, sicché il principio della competenza economica, di cui al Doc. n. 1 dei Principi contabili del 1975, coerente con la disciplina della Legge 7 giugno 1974, n. 216, risulta affermato, ai fini delle imposte, con la stessa entrata in vigore del D.P.R. n. 917/1986; quindi, risulta che per detto Ministero, fosse assolutamente chiaro che, ai fini della legge civile (e non solo), ove consentito dai vincoli della disciplina tributaria in materia di contabilizzazione delle operazioni aziendali, anche ai fini di far valere determinati diritti disciplinati dalla normativa fiscale, dovesse essere applicato il principio della competenza economica per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese, senza effetto impositivo conseguente alla traslazione nel tempo di componenti di costo per imposte sui redditi (era intuitivo che se detti costi erano considerati, per la loro natura, fiscalmente indeducibili *iuris et de jure*, espressione di differenze permanenti, la loro rettifica in meno generava ricavi fiscalmente non imponibili).

## Note:

(3) Traiamo dalla relazione al Pdl. n. 969 del 21 giugno 2001: «È ... nota l'interferenza delle regole di determinazione del reddito d'impresa con la redazione del bilancio di esercizio. ... (omissis). L'articolo 2426 del Codice Civile rende dunque possibile il soddisfacimento di questa condizione posta dalla norma fiscale, consentendo «tout court» la imputazione al conto economico anche dei componenti in parola, benché essi possano talora non risultare giustificabili proprio dal lato economico, piegando così il bilancio alle esigenze fiscali, come nel caso dei cosiddetti «ammortamenti anticipati». L'esperienza di questi primi anni di applicazione di tale regime ha reso peraltro evidente l'opportunità di provvedere al più presto alla sua eliminazione, in quanto le conseguenti interferenze sul bilancio sono state più rilevanti di quanto si immaginas-



della contabilizzazione delle imposte sui redditi (in precedenza «imposte dirette») per competenza economica e, quindi, con il ricorso al trasferimento nel tempo di componenti di imposta anticipati o posticipati rispetto al principio della competenza economica degli stessi, veniva rinviata sia ai principi contabili generali (Doc. n. 1 del gennaio 1975 e, in seguito, n. 11 del gennaio 1994) sia a principi specifici, che venivano individuati nello IAS 12, approvato nel 1979, applicabile ai bilanci di esercizio, a decorrere dal 1° gennaio 1981, poi, modificato nel 1996 ed applicabile a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva ed ancora nel Doc. n. 25 dei Principi contabili nazionali (emesso nel marzo 1999).

Lo scenario descritto risultava di per sé particolarmente articolato e complesso e, quindi, vi era da attendersi che la «Riforma Vietti» (attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, citato, con effetto dal 1° gennaio 2004) risolvesse definitivamente la questione, ma, purtroppo, le cose non risultano così pacifiche come potrebbe apparire alla prima lettura della novella disciplina.

## La realizzazione della neutralità fiscale

Come premesso, con il D.Lgs. n. 6/2003 si realizza, in concreto, l'applicazione del principio contabile della neutralità fiscale di cui al Doc. n. 1 del gennaio 1975 (confermato dal Doc. n. 11 del gennaio 1994) dei Principi contabili nazionali (le finalità del bilancio di esercizio sono incompatibili con la determinazione del reddito fiscale).

La legge delega (n. 366/2001 a cui si richiama il D.Lgs. n. 6/2003), al 1° comma, ha disposto che, attraverso l'eliminazione di qualsiasi riferimento a norme tributarie, i rendiconti economici e patrimoniali (bilancio di esercizio, ma evidentemente non solo quello, dato il tenore letterale della norma) debbano essere redatti in ottemperanza delle disposizioni del Codice civile, in quanto uniche in materia.

La relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003 (di attuazione della Legge n. 366/2001) dà conferma del fatto che l'indirizzo normativo assunto non determina mutamenti nella disciplina tributaria ed in particolare del principio cardine introdotto con la riforma delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ed aggiungiamo, per le persone giuridiche, al D.P.R. n. 598/1973, perché a quello si riferisce in molte delle sue articolazioni, assorbiti, i due Decreti, con altri, nel D.P.R. n. 917/1986). L'indipendenza della formazione del bilancio di esercizio dalla determinazione del reddito imponibile si realizzava attraverso la soppressione del disciplinato sia del 2° comma dell'art. 2426 sia del n. 14 dell'art. 2427 c.c., norme

queste che erano coerenti con la previsione dell'art. 43, C1.10, della IV Direttiva, che consente, ai fini fiscali ed allo scopo di ottenere sgravio di imposta, di derogare agli artt. 31, 34 e 42 della Direttiva stessa.

La norma italiana non poteva, comunque, non considerare che, ai fini della corretta determinazione delle imposte, stante la sussistenza di

regole di anticipazione o differimento dell'onere impositivo, a ragione di differenze temporanee tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile fiscale (conseguenti ad una diversità delle norme preposte alla determinazione di detto imponibile fiscale rispetto a quelle civilistiche), si creavano effetti non irrilevanti, per il rispetto del principio della competenza economica, noti come «fiscalità differita» (attiva e passiva).

Allo scopo, la relazione di accompagnamento del D.Lgs. n. 6/2003 conferma che i principi generali di redazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 2423 *bis* c.c. sono sempre da ricondursi ai principi generali di cui al p.to 3. dello stesso articolo (che, per i proventi e gli oneri dell'esercizio, fissa il principio della competenza economica).

La novella normativa introduce modifiche alla struttura sia dell'attivo sia del passivo dello stato patrimoniale sia, ancora, a quella del conto economico, aggiungendo voci od integrando quelle esistenti, con modifica del titolo C.II dell'attivo, del titolo B.2 del passivo, della voce 22 del conto economico, sopprimendo il 2° comma dell'art. 2426 c.c. e sostituendo il testo del n. 14 del disciplinato dell'art. 2427 c.c., il tutto a valere dal primo bilancio di esercizio decorrente dal 1° gennaio 2004.

La questione delle imposte anticipate e differite (attive e passive) ai fini della loro esposizione nel bilancio di esercizio è oggetto di specifico commento nella relazione di accompagnamento (6) del D.Lgs. n. 6/2003, ove, al par. 8 («Del bilancio») si ha cura di precisare che: «La relazione alla ... legge delega specifica che la lettera a) dell'art. 6 intende colmare una lacuna dell'attuale disciplina che non prevede esplicitamente la rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate. Si pone, quindi, un problema di adattamento o integrazione dei vigenti schemi di bilancio ... la relazione alla legge delega fa riferimento ai principi di competenza e di prudenza citando le posizioni espresse dalla migliore prassi contabile nazionale (il Principio contabile n. 25) ed internazionale (il documento IAS n. 12)».

L'esame dell'articolata e complessa genesi della leg-

**Con la riforma sono state introdotte modifiche alla struttura dell'attivo e del passivo patrimoniale e a quella del conto economico, il tutto a valere dal primo bilancio di esercizio decorrente dal 1° gennaio 2004.**

### Nota:

(6) In *Finanza e Fisco*, suppl. al n. 6 dell'8 febbraio 2003; v. sopra anche in nota n. 3.



ge delega porta, tuttavia, a rilevare che la stessa è il risultato dell'accorpamento di due atti distinti: il Ddl. n. 1137 presentato dal Ministro della Giustizia il 3 luglio 2001 ed il PdL. n. 969 (7), di iniziativa di alcuni deputati della minoranza parlamentare, del 21 giugno 2001. I due atti confluirono in un unico documento proposto per la discussione parlamentare e contrassegnato dal n. 1137-A.

Ciò detto, l'esame delle relazioni di accompagnamento dei due «progetti» citati conduce ad evidenziare che quella al Ddl. n. 1137 nulla espone di quanto viene poi dichiarato nella relazione di accompagnamento del D.Lgs. n. 6/2003. La suddetta relazione, infatti, si limita a precisare che: «per quanto concerne il bilancio, l'intervento di cui all'art. 6 è volto a migliorare la rappresentazione dell'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria ed economica delle società. A tale scopo, i criteri della delega prevedono in particolare: l'eliminazione delle interferenze della normativa fiscale sul reddito di impresa nella redazione del bilancio ... (e) l'armonizzazione della disciplina fiscale sul reddito di impresa con le innovazioni proposte».

La relazione al PdL. n. 969 (antecedente a quella del Ddl. n. 1137), dedica, invece, molto spazio alla questione del rapporto tra norma civile e norma tributaria, anche con richiamo allo scenario internazionale e fissa l'obiettivo della proposta di legge in quello di: «colmare una lacuna della disciplina vigente, indicando i criteri per la evidenziazione e rappresentazione in bilancio delle imposte differite o anticipate, rispettivamente dovute nei casi in cui la differenza negativa tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima delle imposte è destinata ad essere riasorbita negli esercizi successivi, con il conseguente assoggettamento a tassazione in tali esercizi della differenza stessa, ovvero il margine positivo tra il reddito imponibile di un esercizio e l'utile prima dell'imposta è destinata ad essere annullata nei successivi esercizi, con la conseguente imputazione delle imposte sulle predette differenze positive all'imposta dovuta nei successivi esercizi. Il nostro obiettivo è di mantenere maggiore coerenza, anche in questa materia, con i principi di competenza e di rappresentazione «veritiera e corretta» della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato di esercizio».

Da quanto precede risulta lampante che nella relazione della legge delega non appaiono i richiami formulati in quella al D.Lgs. n. 6/2003, né al principio della prudenza e meno che mai ai principi contabili e che, allo stato attuale, presentano, al confronto tra di loro, anche differenze, non irrilevanti, di contenuto. Pertanto, la relazione al Decreto legislativo citato, almeno per ciò che si desume dai documenti pubblicati sul sito Internet del Parlamento, non si esprime in termini veritieri, ma «forza la mano» all'interprete fissando una precisa relazione tra il disposto normativo e specifici principi contabili (in *re ipsa* nella nor-

ma il principio della prudenza di cui all'art. 2423 *bis* del Codice civile e che non aveva necessità di richiamo nella relazione).

La nostra ulteriore trattazione viene limitata a talune questioni concernenti le imposte differite attive.

## Rapporto tra norma e principi contabili: lo scenario

Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 6/2003 si precisa che nello schema di stato patrimoniale si è ritenuta necessaria l'introduzione di una specifica indicazione dei crediti per imposte versate in eccedenza e delle imposte anticipate (imposte differite attive). Si è sottolineato che (testualmente):

a) per le imposte versate in eccedenza si ritiene corretto utilizzare il termine «crediti tributari» (simmetrico alla previsione già esistente al passivo, voce D 11);

b) per le «imposte anticipate» si è ritenuta corretta un'indicazione separata, rispetto ai crediti tributari, stante la loro natura che non è esattamente quella di un credito riscuotibile, quanto piuttosto di minori imposte da pagare in futuro. Di qui l'indicazione «imposte anticipate», non preceduta dal termine «crediti» né dalla preposizione «per» (imposte anticipate).

Nella stessa relazione si precisa che l'avvenuta sostituzione del previgente testo del n. 14 dell'art. 2427 è avvenuta prevedendo l'utilizzo di prospetti a schema non rigido (e quindi non vincolato), anche se è parso opportuno fornirne in allegato alla relazione una esemplificazione (8).

Il novello n. 14 dell'art. 2427 c.c. prevede, come detto, la redazione di «un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte ... anticipate, specificando l'aliquota applicabile e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accre-

### Note:

(7) Ove la questione del principio generale e della rilevazione delle imposte differite è disciplinata all'art. 15, 1° comma, lett. a) e b), e più precisamente: «a. insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e conseguente modifica delle norme vigenti in materia tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio; b. rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate».

(8) Detta esemplificazione, tuttavia, appare non rinvenibile nei vari commenti alla norma che riportano il testo della relazione. Sembra che esso sia quello esposto in F. Cornaggia, N. Villa, *Nei nuovi bilanci le imposte sono senza segreti*, Italia Oggi 7, del 9 dicembre 2002, pag. 15, della rubrica «Contabilità», «Prospetto ai sensi ex n. 14 dell'art. 2427 del codice civile» (anche se non si capisce la coesistenza della locuzione «ai sensi» con il termine «ex»), nel quale non risulta però la distinzione tra i due allegati richiamati nella relazione citata (salvo che graficamente non si sia proceduto ad un accorpamento di comodo); non vengono, tuttavia, forniti, negli schemi, elementi sostanzialmente integrativi del dettato normativo e di quello esplicativo della relazione di accompagnamento al D.Lgs. qui in esame.



**Nella relazione al D.Lgs. n. 6/2003 viene indicato che nello schema di stato patrimoniale è necessario l'inserimento di una specifica indicazione dei crediti per imposte versate in eccedenza e delle imposte anticipate (imposte differite attive).**

ditati ... a conto economico ... le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti alle perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non anco-

ra contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione».

La questione che qui si desidera dibattere è, in primo luogo, la discrasia tra quanto viene indicato nella relazione al D.Lgs. n. 6/2003 ed il testo normativo per ciò che concerne la classificazione delle imposte differite attive nello stato patrimoniale: si afferma, nella citata relazione, che si è ritenuta necessaria una loro separata indicazione rispetto ai crediti tributari in quanto la loro natura non è «esattamente quella del credito»; si deve rilevare, tuttavia, che la voce 4<sup>ter</sup> concernente le imposte anticipate fa parte del gruppo II dell'attivo patrimoniale intitolato ai «crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo», per cui non si è in presenza, secondo quanto esposto nella relazione di accompagnamento, «esattamente di crediti» e, purtuttavia, nella sostanza, si classificano le imposte differite tra i crediti.

Sino ad oggi si è seguito, per la redazione del bilancio di esercizio, l'indirizzo contabile «legalistico patrimoniale» (9) secondo il quale i crediti sono «esattamente» crediti e non vi sono espressioni di valori patrimoniali che non siano «esattamente» crediti (10), ma espressione di minori costi futuri, che crediti non sono.

Non si possono, ad avviso di chi scrive, includere tra i crediti del bilancio di esercizio «una sorta di crediti» (non cedibili, non compensabili con debiti, non fruttiferi di interessi, ecc.) cioè «crediti» che tali legalmente non sono; la classificazione del legislatore è pertanto «forzata» (pur avendo a disposizione altre scelte classificatorie in linea con il testo della Direttiva n. 78/660/CEE).

In secondo luogo, non si può non rilevare la profonda differenza tecnica che esiste tra le attività per imposte differite dovute al trasferimento nel tempo della deducibilità di costi, in ossequio alla normativa fiscale (cui consegue un pagamento di imposte sul reddito superiori a quelle che sarebbero dovute se vi fosse coincidenza di criterio tra la disciplina civilistica e quella delle imposte sui redditi in merito alla riconoscibilità dei costi come componenti negativi di reddito), e le attività conseguenti al riporto a nuovo delle perdite di esercizio.

Nel primo caso si è in presenza di «relazioni» sostan-

zialmente interne, cioè di fatti che hanno squisitamente a che fare con il principio della competenza economica e che nulla hanno a che vedere con l'entità definitiva del rapporto di debito/credito con l'Erario; nel secondo, invece, si incide direttamente sull'entità del rapporto debitore/creditore con un soggetto giuridico esterno e cioè con lo Stato.

Non a caso, sia i principi contabili (11) sia la disciplina novella dell'art. 2427, n. 14, del D.Lgs. n. 6/2003, trattano distintamente i temi in questione.

## **Costi temporaneamente non deducibili e imposte differite attive secondo i principi contabili**

Secondo il Doc. n. 25 dei principi contabili nazionali, del marzo 1999, quando elementi di costo concorrono a formare il reddito fiscale imponibile, nel caso siano diversi da quelli che concorrono a formare il risultato civilistico e le differenze siano, in futuri esercizi, riconosciute come fiscalmente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile, allora si è in presenza di «attività per imposte anticipate».

Queste ultime non devono essere contabilizzate qua-

### **Note:**

(9) Sul tema, v. F. Pontani, «I principi di redazione del bilancio di esercizio», in AA.VV., (a cura di A. Palma) *Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato*, Giuffrè, 1999, pag. 42, e bibliografia ivi citata.

Oggi, tuttavia, con la riforma del diritto societario, ed in forza del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il citato indirizzo «giuridico» apparirebbe, almeno in parte, superato da un indirizzo «misto» e ciò per effetto della rilevazione come di proprietà di beni che sono giuridicamente di terzi, quelli in leasing finanziario in forza della «ragionevole certezza» della loro finale destinazione a divenire di proprietà del locatario che, quindi, è legittimato a trattarli nel bilancio di esercizio come di proprietà.

(10) Non si sa, in verità, cosa si voglia intendere con la locuzione proposta, in un contesto giuridico quale è quello di riferimento per il bilancio di esercizio.

(11) Il Doc. n. 25 dei Principi contabili del CNDC&R, parr. G, H ed H.II, sia pure, a nostro avviso, utilizzando impropriamente, per le conseguenze derivanti dal recupero delle perdite a nuovo ai fini delle imposte sui redditi, usa la locuzione «imposte anticipate»; nel caso delle perdite di esercizio rinviate a nuovo non vi è alcun anticipo di imposta; l'anticipo di imposta è conseguente ad un diverso regolamento temporale di deducibilità dei costi che comporta un rinvio degli stessi ad altro e successivo esercizio fiscale; dal riporto a nuovo delle perdite fiscali insorge un diritto che consegue ad un risultato economico fiscale negativo che, per le norme tributarie, viene considerato, limitando il principio dell'autonomia fiscale dei bilanci di esercizio, meritevole di considerazione, a certe condizioni ed entro limiti di tempo fissati per legge.

La norma del D.Lgs. n. 6/2003 «importa» il principio contabile in commento e lo eleva a rango di legge, acriticamente, ritenendolo coerente, di fatto, a torto, con il principio contabile internazionale IAS 12. Basti pensare, tra l'altro, che lo IAS 12 per le imposte differite attive fonda il presupposto della loro iscrivibilità nel bilancio di esercizio sulla «probabilità», mentre il Doc. n. 25 sulla «ragionevole certezza», anche se, in verità si è in presenza, in ambedue i casi di valutazioni più di natura soggettiva che oggettiva (sul tema, PriceWaterhouseCoopers, *Principi contabili internazionali e nazionali. Interpretazioni e confronti*, Ipsoa, 2001, pagg. 164-165, ove vengono poste in evidenza, sia pure, a nostro avviso, in modo non esaustivo, le differenze tra i due principi contabili).



lora non vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero (par. G e par. H del Doc. n. 25/1999 citato) attraverso imponibili fiscali atti ad assorbire le perdite riportabili a nuovo entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria e ciò in ossequio al principio della prudenza di cui al Doc. n. 11 del gennaio 1994 degli stessi principi.

Il Principio contabile n. 25 precisa che, per dette imposte anticipate, la rilevazione contabile (par. H.II) avviene con l'imputazione delle stesse tra i «crediti per imposte anticipate» in contropartita, tra i ricavi, alla voce 22 accesa alle «imposte sul reddito dell'esercizio» (che sarà così modificato dal gennaio 2004: «imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate»).

Si rammenta che, come in precedenza precisato, il legislatore delegato ha inteso rifiutare l'esatta qualifica di crediti per questa categoria di imposte differite, ma, al tempo stesso, ed in modo contraddittorio, ha ritenuto, nella relazione al D.Lgs. n. 6/2003, fare richiamo al Doc. n. 25 dei principi contabili nazionali. Ancora, e purtuttavia, ha fatto riferimento anche ai principi contabili internazionali e precisamente al Doc. n. 12.

Ora, ci si deve chiedere se vi è una ragione fondata al duplice richiamo, che non avrebbe ragion d'essere visto che in Italia esiste il Doc. n. 25 e quindi la materia ha una sua disciplina tecnica che rende superfluo il richiamo al principio internazionale. Il motivo deve, a nostro avviso, ricercarsi nell'«etichettatura» delle imposte differite attive come attività espressione «non esattamente di crediti» e che si vuol fare, apparentemente ed indirettamente risalire allo IAS 12, trovando nel riferimento al principio contabile internazionale supporto e convalida per le scelte giuridiche operate. Si impone, quindi, un approfondimento analitico sul tema.

L'analisi deve essere effettuata confrontando la versione in lingua inglese con quella offerta (unofficially) in lingua italiana del par. 24 dello IAS 12 (revised 1996): nella versione in lingua inglese si parla di «*deferred tax assets*» mentre nella versione italiana di «un credito per imposte differite». Lo stesso avviene nei testi a confronto (in lingua inglese ed in lingua italiana) del documento XV/7012/97 relativo all'«Esame della conformità fra lo IAS 12 e le direttive contabili europee» della Direzione Generale XV (Mercato interno e servizi finanziari) (12).

Si deve concludere che la versione in lingua originale inglese per le imposte differite attive conseguenti «a differenze temporali deducibili nella misura in cui sia probabile poter contare in futuro su utili dai quali detrarre le differenze temporali deducibili» prevede il riconoscimento di un'attività e non di un credito (di un credito «non esattamente tale» o di una «sorta di credito verso esercizi futuri» o di una «capitalizzazione», come affermato frequentemente in dottrina). Un'attività è, nella sua espressione generale, termine

semanticamente diverso da quello giuridico di credito che, proprio in quanto espressione di diritti giuridicamente tutelati e disciplinati, non tollera, alla luce delle opzioni esercitate in sede di recepimento nel nostro sistema giuridico della IV e della VII Direttiva CEE, confusioni con altri elementi dell'attivo patrimoniale.

Risolto il contrasto dottrinario circa la natura delle imposte sui redditi (se si tratti, cioè, di costi di esercizio o di quote di distribuzione dell'utile) a favore della loro qualifica di costi, in ossequio al principio della competenza (secondo la norma nazionale ed i principi contabili del CNDC & R), quando si verifica il presupposto del differimento del costo si è tecnicamente in presenza di risconti attivi (13).

Giova, infatti, ricordare che il Doc. n. 18 dei principi contabili del CNDC&R precisa (al par. 3) che i risconti «esprimono quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi» (e questo è il nostro caso).

Siamo in presenza, secondo il sistema del reddito, di conti economici accesi alle rimanenze che hanno lo scopo di contrapporsi a costi che, non di competenza dell'esercizio, vengono sospesi e rinviati al futuro. I risconti rappresentano strumenti al servizio del principio della competenza economica e sono espressione di conti economici e non di conti numerari (e pertanto non sono crediti o «sorta di crediti» o attività che non sono «esattamente dei crediti», ecc.).

Nel contesto sopra descritto (e quindi in presenza di costi per imposte non di competenza dell'esercizio) i costi per imposte che vengono rilevati in contropartita ai «debiti per imposte», debiti risultanti nella dichiarazione dei redditi e classificati al passivo dello stato patrimoniale (voce D 12) in correlazione alla voce di conto economico (voce 22), che non sono tutti di competenza dell'esercizio, qualora vi sia capienza di imponibile tributario di futuri esercizi e rispettato il principio della ragionevole certezza (a differenza del principio dello IAS 12 che presuppone la probabilità), saranno imputati (attraverso il differimento con la rilevazione di una posta attiva dello stato patrimoniale in contro partita alla stessa voce n. 22 del conto economico) ai conti economici di futuri

#### Note:

(12) In verità l'errore di traduzione è «risalente» almeno al 1980 (v. G. Tomasin, *I principi contabili internazionali*, IREO, 1980, IAS 12, pag. 294 e segg., ove al par. 21, intitolato «Saldo a credito per imposte anticipate (*Deferred Tax Debits*)», si traduce «a debit balance» come un «credito», termine questo semanticamente diverso da «saldo a credito» o «saldo debitore» (traduzione corretta), confondendosi, quindi, tra il termine tecnico-giuridico e quello strettamente partiduplistico.

(13) In questo senso sia qualificata dottrina, vedi per tutti: G. Adreani, «Nuovo bilancio e contabilizzazione delle imposte», in *Il Fisco* n. 36/92, pag. 8711 e segg., sia l'Amministrazione Finanziaria (v. anche sopra nota n. 5).



esercizi (cioè quelli nei quali si verificherà il presupposto fiscale della deducibilità dei costi che, temporaneamente indeducibili, lo diverranno in futuro) e, quindi, il risultato economico di tutti gli esercizi risulterà svincolato dalla differenza di criterio tra legge civile e legge fiscale ed i risultati economici saranno integralmente rispettosi dei principi civilistici e di quelli contabili. Se viene a mancare il presupposto del differimento per carenza di «ragionevole certezza» del «recupero» in futuri esercizi, in ossequio al principio della prudenza, le imposte saranno tutte di competenza dell'esercizio in cui dovrà essere rilevato il debito per imposte.

## Rinvio a nuovo delle perdite di esercizio

Un caso concettualmente assai diverso rispetto a quello trattato in precedenza è quello del riporto a nuovo delle perdite di esercizio fiscalmente rilevanti. Le perdite non danno luogo a differimenti di costi deducibili. Queste sono espressione di risultati economici realizzati a cui conseguono determinazioni di imponibili fiscali negativi (perdite fiscali che possono essere tali anche in presenza di utili di bilancio o diverse dal valore delle perdite risultanti nel bilancio stesso). La legge tributaria consente, a certe condizioni, di compensare dette perdite fiscali con utili di futuri esercizi.

Il Principio contabile n. 25 del CNDC&R (par. H. II) precisa, correttamente, che il «beneficio fiscale potenziale» connesso a perdite riportabili a nuovo non ha natura di credito (noi aggiungiamo: immediato) verso l'Erario, quanto piuttosto di «beneficio (14) di incerta realizzazione» e che per poter utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili. Per dette ragioni l'iscrizione in bilancio è condizionata essenzialmente «alla ragionevole certezza» che rende possibile usufruire del richiamato beneficio.

L'iscrizione in bilancio, secondo il principio contabile, potrà avvenire rilevando all'attivo dello stato patrimoniale l'importo del beneficio usufruibile tra le «imposte anticipate» in contropartita al conto economico alla voce n. 22.

Non si può concordare con siffatta impostazione. Non siamo in presenza di alcun tipo di «imposta anticipata» (né di risconti attivi). L'esercizio che chiude la correlata dichiarazione dei redditi in perdita non dà luogo ad imposte, che, quindi, non sono «anticipate», non insorgendo quale debito per difetto di presupposto giuridico e non essendovi pagamenti connessi.

Lo IAS 12, al par. 34, qualifica come «*tax credits*» (e quindi come «credito verso l'Erario») le «*deferred tax assets*» conseguenti al riporto a nuovo delle perdite fiscali; non le qualifica come «*prepaid taxes*», o come «imposte anticipate» (quale espressione di risconti); non siamo, infatti, in presenza di «benefici» espressione di costi differiti, ma di «crediti latenti» (15),

che sono valori numerari che si contrapporranno a debiti e con questi, verificate le condizioni di legge, si compenseranno. In altri termini, siamo in presenza di crediti correlati alle perdite rinviate a nuovo e sottoposti a condizione, cioè a crediti per i quali l'esercizio del diritto è soggetto a condizioni di tempo (salvo, il caso dell'art. 102, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni) e di esistenza di imponibili fiscali e, quindi, di nuovi debiti che insorgeranno nei confronti dell'Erario per effetto di eventi futuri, ma limitati nel tempo; questo è, quindi, un autentico diritto di credito (riconosciuto *ex lege* al contribuente nel momento in cui si verifica, osservato il requisito di tempo quando imposto dalla legge, il presupposto per il suo esercizio) che si oppone al diritto dell'Erario per le imposte sull'imponibile di un esercizio futuro e con questo viene compensato (il debito di imposta per l'imponibile fiscale novello si contrappone al credito di imposta riconosciuto sull'imponibile negativo, perdita riveniente da precedenti dichiarazioni dei redditi). Si tratta di un componente fiscale particolare che, in presenza della «ragionevole certezza» del «beneficio» nell'esercizio successivo a quello in cui si verifica la perdita, consente di determinare un corrispondente componente di costo per imposte sui redditi che tiene conto della correlazione tra la perdita ed il suo recupero e ciò ad evitare di traslare a soci diversi (della società commerciale) il beneficio di imposta. Se ciò non fosse possibile, per il difetto del requisito della «ragionevole certezza», la situazione dei risultati economici di esercizio presenterà squilibri; questi non sono dissimili da quelli conseguenti alla impossibilità di indicare all'attivo dello stato patrimoniale le imposte differite attive (queste condizionate dalla diversa regola di deducibilità fiscale dei costi rispetto al principio tecnico della competenza economica).

Nel caso delle perdite di esercizio recuperate, il credito latente verso l'Erario si concreta quale autentico

**Nel caso di perdite di esercizio portate a nuovo, i crediti latenti verso l'Erario non rappresentano imposte anticipate, ma autentici diritti di credito soggetti a condizioni di tempo e di esistenza di imponibili fiscali futuri.**

### Note:

(14) Il termine «beneficio» in verità è ambiguo in quanto non qualificato in termini giuridici. Si tratta di un sostanziale, sia pur condizionato, «sgravio di imposta» (valga, ad esempio, il caso dell'art. 102, comma 1 *bis*, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni, ove si prevede il diritto illimitato nel tempo di riporto a nuovo delle perdite fiscali sostenute nei primi tre periodi di imposta delle società ed enti commerciali una sorta di incentivo ad avviare novelle iniziative imprenditoriali che non trovano all'inizio un equilibrio nel rapporto tra costi e ricavi con conseguenti generazioni di perdite, una specie peculiare di «costi di avviamento» che gravano in parte sul bilancio dello Stato).

(15) Le perdite fiscali sono elementi del patrimonio netto fiscalmente riconosciuto e non espressione di costi.



diritto di credito e si compensa (attraverso il computo dell'imponibile netto nella dichiarazione dei redditi) con il debito verso l'Erario insorto nello stesso periodo; nel caso del differimento per competenza economica dei costi, il rapporto è «interno» (16) al bilancio di esercizio e si rivolge in modo definitivo nei confronti dell'Erario (quindi di un soggetto terzo rispetto all'impresa).

Nel caso in cui vi sia ragionevole certezza di recupero delle perdite fiscali, il credito insorge pienamente nell'esercizio in cui la perdita si è manifestata e la compensazione con il debito verso l'Erario avverrà successivamente.

Nel caso di perdite a nuovo, verificati i presupposti di legge, si è in presenza di crediti che si compensano con debiti verso l'Erario; nel caso di differimenti attivi per traslazione di componenti di costo, le imposte anticipate sono espressione di risconti.

## Conclusioni

Quanto esposto conduce alle seguenti conclusioni:

- a. esistono differenze non di scarso rilievo tra i principi contabili nazionali e quelli internazionali che non sono state rilevate in modo esaustivo; dette differenze possono produrre effetti significativi sui bilanci di esercizio ed in particolare sui bilanci consolidati quando alla redazione degli stessi partecipano società che hanno sede in altri Paesi dell'Unione Europea;
- b. talune delle citate differenze conducono ad errate traduzioni dalla lingua inglese, errori che si sono consolidati nel tempo in quanto i «commentatori» spesso non sono «andati alla fonte», ma hanno acriticamente lavorato sui testi italiani «viziati»;
- c. il legislatore della cosiddetta «Riforma Vietti» ha importato ed elevato errori tecnici al rango di legge, non preoccupandosi del fatto che i principi contabili internazionali dovranno essere recepiti nel sistema

tecnico-giuridico italiano a partire dal 2005 (sia pure apparentemente per una certa categoria di imprese, ma nei fatti, sostanzialmente, per tutte le imprese); irragionevole pensare che nello stesso mercato nazionale possano coesistere principi contabili diversi, alcuni dei quali ritenuti più corretti di altri;

d. normativa novella e vecchi principi contabili si riferiscono ad un principio generale individuato «nella ragionevole certezza» in luogo della «probabilità»; la «probabilità» dell'accadimento è punto di riferimento nei principi contabili internazionali per le imposte differite. Ciò genererà un evidente problema di armonizzazione dei comportamenti a partire dal 2005, irrisolta la questione delle modalità con le quali il criterio qualitativo e soggettivo che differenzia le formule («ragionevole certezza» e «probabilità») potrà essere ricondotto all'alveo dell'«oggettività» propria del bilancio di esercizio che deve soddisfare le attese di una pluralità di *stakeholders* con interessi divergenti.

In altri termini, le questioni dell'iscrizione delle imposte differite attive nei bilanci di esercizio appare non essere stata risolta in modo adeguato dal nostro legislatore, immutato il «ragionevole rischio» che questo strumento, indirizzato a rafforzare la corretta applicazione del principio della competenza economica, si confermi come strumento per rilevare utili non effettivamente realizzati e, forse, anche, per distribuirli. I casi di impugnazione dei bilanci di esercizio potrebbero aumentare con conseguente notevole incremento di lavoro per i magistrati (nei processi penali).

### Nota:

(16) In altri termini il rapporto con l'Erario è solo di «assestamento» dei rapporti di debito/credito che «in monte», cioè al termine del differimento, non dà luogo a modifica del debito o del credito complessivo di imposta verificato sull'intero periodo di differimento.

## IN VETRINA

### DUE DILIGENCE

Analisi contabile, fiscale e legale

A cura di Luca Grisolia, Mara Sartori e Aldo Stesuri

IPSOA Editore, 2002, pagg. 414, € 50,00

Questa opera ha lo scopo di definire, sotto l'aspetto contabile, fiscale e legale, le caratteristiche e gli strumenti che contraddistinguono la due diligence quale mezzo fondamentale per l'acquisizione di tutte le informazioni utili ai fini della valutazione degli elementi di criticità connessi alle operazioni aziendali straordinarie (acquisizione, fusione, ecc.). Partendo dal presupposto che, allo stato attuale dei fatti, non esiste uno standard di due diligence universalmente riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi professionale, obiettivo di questo lavoro è quello di fornire una serie di suggerimenti e di

considerazioni utili su come poter svolgere questa attività di indagine su una ipotetica società target, attraverso la descrizione, supportata, ove possibile, da esempi numerici, delle attività e delle verifiche che il professionista può porre in essere nel corso del suo intervento.

#### Per informazioni:

Redazione: tel. 02.82476085, fax 02.82476801

e-mail [ammin.fin@ipsoa.it](mailto:ammin.fin@ipsoa.it)

Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa

tel. 02.82476794, fax 02.82476403

Agente di zona - [www.ipsoa.it](http://www.ipsoa.it)